

PUBBLICITÀ SANITARIA	
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO	IMPORTO DOVUTO
Pubblicità sanitaria. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una licenza per la pubblicità al pubblico di medicinali, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, presidi medico chirurgici o di mezzi per la prevenzione e cura delle malattie. La tariffa va corrisposta per ciascun testo, per ciascun prodotto e per ciascun mezzo di diffusione.	Euro 380,10
Tariffa ridotta per ipotesi di pubblicità di medicinale per uso umano prevista dall'art. 118, comma 6, lettera b) e c) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	Euro 152,00

2. La tariffa per il rilascio della copia conforme di un documento esistente agli atti della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico è determinata in Euro 94,30.

3. Il pagamento relativo alle istanze di cui ai procedimenti indicati al comma 1 si effettua mediante versamento secondo le modalità indicate dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Art. 2.

1. Nelle ipotesi di procedimento ad istanza di parte, il Ministero della salute avvia le attività indicate all'art. 1 previa verifica dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento all'atto della richiesta.

Art. 3.

1. Per i procedimenti la cui istanza è pervenuta al Ministero della salute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dovuti gli importi corrispondenti alle tariffe applicabili al momento della presentazione della relativa domanda.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2019

Il Ministro: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2019

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 287

19A01802

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 31 gennaio 2019.

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO

Visto il regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto 12 dicembre 2012 recante «Definizione delle modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 19 dicembre 2013).

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ed, in particolare, gli articoli 148, 149, 152, 153, 154, 156, 159 e 161, che recano la disciplina delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 232/2016 della Commissione del 15 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori;



Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto ministeriale n. 15164 del 12 ottobre 2012, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

Visto il decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016 che reca disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle Organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 152 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofruttili freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

Viste le linee guida ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 387 del 3 febbraio 2016;

Considerato che il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, relativo alla regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, definisce, tra l'altro, i requisiti delle organizzazioni dei produttori;

Considerato che l'Unione europea riconosce alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni la possibilità di svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori;

Ritenuto necessario considerare la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato del prodotto dei soci aderenti una finalità imprescindibile per le attività delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento che definisca i criteri e le modalità di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Associazioni delle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche e integrazioni ad eccezione dei prodotti ortofruttili freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformità operativa sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario procedere all'adozione di un provvedimento che modifichi e definisca più esplicitamente alcuni aspetti del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 387 del 3 febbraio 2016;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 gennaio 2019;

Decreta:

TITOLO I

RICONOSCIMENTO, CONTROLLO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente titolo disciplina la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle Associazioni di organizzazioni di produttori (A.O.P.), che operano nei settori elencati all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, ad esclusione dei seguenti:

- a) prodotti del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
- b) prodotti ortofruttili;
- c) prodotti ortofruttili trasformati.

2. Il riconoscimento delle Associazioni di organizzazioni di produttori può essere concesso anche per prodotto, per gruppi di prodotto, per categoria merceologica, nonché per prodotti appartenenti a regimi di qualità riconosciuti, certificati ai sensi della normativa europea e nazionale vigente.

3. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- b) «Regione»: la Regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano competente per territorio;
- c) «Regione di riferimento»: la regione dove l'associazione di organizzazioni di produttori realizza direttamente o tramite le O.P. associate il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento avvenga in base al volume della produzione commercializzata;
- d) «O.P.»: l'organizzazione di produttori;



e) «A.O.P.»: l'associazione di organizzazioni di produttori;

f) «A.O.P. transnazionale»: l'associazione di organizzazioni di produttori situate in più di uno Stato membro;

g) «Sezione O.P.»: parte chiaramente definita di una persona giuridica, prevista per statuto, per la quale la predetta persona giuridica chiede il riconoscimento ai sensi del presente decreto;

h) «Regolamento»: regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

i) «Settori»: i settori elencati al comma 1;

j) «Produttore»: imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile o l'agricoltore come definito dal regolamento (UE) 1307/13, art. 4, paragrafo 1, lettera a), iscritto all'anagrafe delle aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

k) «Produzione commercializzata»: valore del prodotto commercializzato, direttamente dall'A.O.P. o dalle O.P. socie, al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da non soci, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili, limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore, oggetto di riconoscimento, da utilizzare ai fini della determinazione della regione di riferimento;

l) «Gruppi di prodotto»: prodotti di una categoria merceologica con una caratteristica comune;

m) «Categoria merceologica»: classe di prodotti definita sulla base della classificazione merceologica (stessa natura, impiego, valore commerciale).

Art. 2.

Soggetti che attribuiscono il riconoscimento delle A.O.P.

1. Le regioni riconoscono le A.O.P., che operano nei settori indicati dall'art. 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.

2. La richiesta di riconoscimento quale A.O.P. è presentata alla regione di riferimento che coordina le verifiche svolte da ciascuna regione per la parte di competenza.

3. Le A.O.P. costituite da O.P. che sono state riconosciute da cinque o più regioni differenti sono riconosciute dal Ministero. La richiesta di riconoscimento è presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

4. Le A.O.P. transnazionali ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento (UE) 232/2016 sono riconosciute dallo Stato membro in cui l'associazione conta un numero significativo di organizzazioni aderenti o un volume o valore significativo di produzione commercializzabile. Qualora detta richiesta venga presentata all'Italia, essa

deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Art. 3.

Requisiti per il riconoscimento delle A.O.P.

1. I requisiti minimi per il riconoscimento delle Associazioni di organizzazioni di produttori sono i seguenti:

a) essere costituite su iniziativa di organizzazioni di produttori già riconosciute per i settori e/o prodotti o gruppi di prodotto o categoria merceologica, oggetto di riconoscimento;

b) assumere una delle seguenti forme giuridiche:

i. società di capitali;

ii. società cooperative agricole e loro consorzi;

iii. società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate;

c) avere una compagine sociale costituita da un numero minimo di due Organizzazioni di produttori riconosciute per i settori e/o prodotti o gruppi di prodotto o categoria merceologica oggetto di riconoscimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2522 del codice civile per le società cooperative. Una persona giuridica che non sia una O.P. può essere socia di una A.O.P. Le predette persone giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'A.O.P. ed i loro rappresentanti non possono assumere cariche elettive all'interno della A.O.P. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non O.P. non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'A.O.P.;

d) essere costituite su iniziativa delle O.P. del settore che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

e) avere nel proprio statuto delle finalità proprie del settore a cui appartengono le O.P. promotrici;

f) avere nel proprio statuto clausole idonee affinché:

1) le O.P. socie gestiscano la società secondo regole che garantiscono il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

2) siano previste le modalità di adesione all'associazione;

3) sia prevista la durata minima dell'adesione della singola O.P. che non può essere inferiore a un anno e che la richiesta di recesso venga inoltrata per iscritto alla A.O.P. con un termine di preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non inferiore ai trenta giorni precedenti la chiusura dell'esercizio. Il recesso acquista efficacia o alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione dell'eventuale programma di impegni. L'A.O.P., nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra A.O.P.;



4) siano previste le modalità di imposizione alle O.P. socie di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'associazione;

5) siano definite le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare relative al mancato pagamento dei contributi finanziari o al mancato rispetto delle regole fissate dall'associazione;

6) siano definite le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'associazione.

2. Nel caso di A.O.P. composta da due O.P., una sola O.P. non può detenere più del 50% dei diritti di voto e del 50% delle quote azionarie della A.O.P. Nel caso di A.O.P. composta da 3 o più O.P. una sola O.P. non può detenere più del 33% dei diritti di voto e del 33% delle quote azionarie della A.O.P.

3. Una O.P. può aderire anche a più di una A.O.P. purché l'adesione sia per settori differenti.

4. Le A.O.P. sono riconosciute per lo stesso settore o prodotto o gruppo di prodotti o settore merceologico per i quali le O.P. socie hanno avuto il riconoscimento.

5. Le A.O.P. possono svolgere qualsiasi attività o funzione delle O.P. promotrici ed inoltre:

a) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori aderenti;

b) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto, nonché progetti di interesse comune per le organizzazioni associate, allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;

c) commercializzare le produzioni delle O.P. socie o svolgere azioni di supporto alle attività commerciali delle O.P. socie.

Art. 4.

Modalità di riconoscimento delle A.O.P.

1. La richiesta di riconoscimento è presentata alla regione di riferimento o, quando sussistono le condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del presente decreto, al Ministero.

2. La regione di riferimento, con la collaborazione delle altre regioni coinvolte, o il Ministero, eseguono l'istruttoria entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta. I requisiti di riconoscimento delle O.P. promotrici devono essere vigenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento da parte della A.O.P.

3. La verifica dei requisiti per il riconoscimento avviene, oltre che sulla base della documentazione presentata così come prevista nelle linee guida, anche sulla base delle informazioni reperibili attraverso il SIAN, il fascicolo aziendale e le altre banche dati ufficiali, nonché altra documentazione ufficiale.

4. La regione di riferimento, o il Ministero, comunicano le decisioni prese sul riconoscimento, sulle sospensioni e sulle revoche al Ministero o alle regioni contestualmente alle comunicazioni effettuate nei confronti delle A.O.P. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni effettuano

una comunicazione riepilogativa sui riconoscimenti, sui rifiuti, sulle sospensioni e revoche effettuate nell'anno civile precedente.

5. Il Ministero provvede alla notifica annuale alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 marzo di ciascun anno, relativamente all'anno civile precedente.

Art. 5.

Elenco nazionale delle A.O.P.

1. Le A.O.P. riconosciute sono inserite in un elenco nazionale delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni delle organizzazioni di produttori tenuto dal Ministero, il quale attribuisce ad ognuna un codice univoco di riconoscimento e pubblica l'elenco sul proprio sito internet istituzionale.

2. I dati e le informazioni raccolte nel fascicolo aziendale sono resi disponibili alle regioni, al Ministero e alle A.O.P., per i rispettivi soci, da AGEA e dagli Organismi pagatori in ottemperanza al decreto ministeriale 12 dicembre 2012.

Art. 6.

Controllo sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento di A.O.P.

1. La verifica della permanenza dei requisiti delle A.O.P. riconosciute è effettuata dalla regione di riferimento o dal Ministero, a seconda di chi ha effettuato il riconoscimento, con cadenza almeno triennale.

2. Per i controlli effettuati nell'anno precedente, le regioni comunicano gli esiti al Ministero entro il 28 febbraio di ciascun anno.

3. Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento, le A.O.P. devono trasmettere, alla regione di riferimento o al Ministero, la documentazione prevista nelle linee guida, di cui al successivo art. 10, comma 2, per la verifica del mantenimento del riconoscimento delle A.O.P.

4. Nel caso di una A.O.P. con O.P. socie con sede in regioni differenti, qualora in sede di verifica o su specifica segnalazione della stessa A.O.P. si riscontri una variazione tale da incidere sul requisito di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 2 del presente decreto, la regione di riferimento o il Ministero, informa l'amministrazione competente al subentro e procede alla consegna della relativa documentazione.


Art. 7.

Inosservanza dei requisiti di riconoscimento e revoca

1. L'amministrazione che ha provveduto al riconoscimento della A.O.P. procede alla revoca dello stesso nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più dei requisiti previsti all'art. 3 del presente decreto;

b) mancato rispetto delle norme statutarie;



c) mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti ai fini del controllo o legati ad adempimenti di natura legislativa.

2. Una volta accertato uno dei casi di cui al comma 1, l'amministrazione competente invia alla A.O.P. in questione, entro sessanta giorni dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata o per PEC, una comunicazione che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le eventuali misure correttive e i termini, non superiori a centoventi giorni, entro cui queste misure devono essere adottate.

3. Dalla notifica della comunicazione di cui al precedente comma 2 sono sospesi i pagamenti di eventuali contributi fino all'adozione delle misure correttive comunicate.

4. Se le misure correttive e i termini proposti non sono rispettati entro i termini fissati nella lettera di avvertimento di cui al comma 2, il riconoscimento dell'A.O.P. è sospeso. L'amministrazione competente notifica all'organizzazione il periodo di sospensione, che non deve superare i dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organizzazione.

5. Durante la sospensione del riconoscimento, l'A.O.P. può continuare le proprie attività, ma i pagamenti di eventuali contributi derivanti dal riconoscimento sono differiti fino alla revoca della sospensione.

6. La sospensione cessa dal momento in cui i criteri di riconoscimento in questione sono soddisfatti.

7. Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito, si procede alla revoca del riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata.

8. In caso di revoca del riconoscimento, sono revocati anche eventuali contributi o benefici concessi derivanti dal riconoscimento.

9. La regione di riferimento o il Ministero può, per l'anno considerato, derogare ai requisiti di riconoscimento della A.O.P. purché la stessa fornisca la prova che su tali requisiti hanno influito cause di forza maggiore accertate dagli organi competenti, quali: calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie ed epizootie.

TITOLO II

MODIFICA DEL DECRETO MINISTERIALE N. 387 DEL 3 FEBBRAIO 2016

Art. 8.

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 387 del 3 febbraio 2016 è così modificato:

a) all'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. «Il presente decreto reca la disciplina in materia di concessione, controllo, sospensione e revoca del

riconoscimento delle Organizzazioni di produttori (O.P.) che operano nei settori elencati all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche e integrazioni ad esclusione dei seguenti:

a) prodotti del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;

b) prodotti ortofrutticoli;

c) prodotti ortofrutticoli trasformati.

Per i settori che non figurano nell'elenco di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/13, e quindi non possono beneficiare di nessuna delle disposizioni del regolamento OCM che riguardano le organizzazioni di produttori riconosciute, le regioni hanno la facoltà di riconoscere O.P. applicando i criteri e i requisiti di riconoscimento indicati nel presente decreto e richiamando la norma nazionale di riferimento (decreto legislativo n. 102/2005) o norme sopravvenienti»;

b) all'art. 3, comma 2, lettera d), punto 1) sostituire le parole: «in conformità all'art. 149, paragrafo 1 e 2 del regolamento» con: «senza che vi sia il trasferimento della proprietà»;

c) all'art. 3, comma 2, lettera d), il riferimento alla lettera b) è eliminato;

d) all'art. 3, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera *d-bis*):

d-bis) in deroga ai requisiti di cui alla lettera c):

1) Le società di cui al comma 1 del presente articolo che richiedono il riconoscimento per i bovini vivi del genere *Bos* e specie *taurus* destinati alla macellazione, se intendono negoziare il prodotto dei soci senza che vi sia il trasferimento della proprietà, devono dimostrare di avere mandati a vendere per una quantità minima di prodotto pari a: numero 1.000 capi.


La società richiedente il riconoscimento deve dimostrare di avere un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri soci, con esplicita indicazione del numero dei capi di bovini oggetto del mandato a vendere, che deve essere superiore al 50% della quantità di capi prodotta dal singolo produttore nell'ultimo anno.

2) Le società di cui al comma 1 del presente articolo che richiedono il riconoscimento per il settore dei seminativi, esclusi prodotti destinati alla semina, se intendono negoziare il prodotto dei soci senza che vi sia il trasferimento della proprietà, devono dimostrare di avere mandati a vendere per una quantità minima di prodotto con i limiti indicati nell'Allegato 1, Tabella 3.

La società richiedente il riconoscimento deve dimostrare di un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri soci, con l'esplicita indicazione del quantitativo di prodotto che deve essere superiore al 50% della quantità prodotta dal singolo produttore nell'ultimo anno;

e) all'art. 3, comma 2, dopo la lettera *d-bis*, è aggiunta la lettera *d-ter*):

d-ter) ai sensi dell'art. 152, paragrafo 1-*bis* del regolamento l'obbligo dei soci di cedere o conferire alla O.P. una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantità o in volume, è anche soddisfatto indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasfe-



rimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori, in forza di un contratto dell'O.P. o di un mandato a vendere, qualora previsto dallo statuto;

f) all'art. 3, comma 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) essere costituite su iniziativa dei produttori, svolgere almeno una delle attività tra quelle elencate all'art. 152, paragrafo 1, lettera b) del regolamento e perseguire inoltre, uno o più obiettivi tra quelli elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c) del regolamento; le O.P. del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono perseguire una finalità specifica che può includere uno o più obiettivi elencati all'art. 161, paragrafo 1, lettera a) del regolamento»;

g) all'art. 3, i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti con i seguenti:

«6. Le O.P. riconosciute ai sensi dell'art. 161 del regolamento e che negozino contratti per il prodotto latte crudo qualora concludano trattative contrattuali ai sensi dell'art. 149 del regolamento, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno il trasferimento della proprietà del prodotto, dovranno attenersi a quanto disposto dai medesimi articoli, incluse le comunicazioni ivi previste all'Autorità nazionale garante della concorrenza e del mercato»;

«7. Le O.P. per essere riconosciute ai sensi dell'art. 152 del regolamento devono svolgere almeno una delle attività indicate al paragrafo 1, lettera b) del medesimo articolo»;

«8. Ai sensi dell'art. 154, paragrafo 3 del regolamento le O.P. che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 devono soddisfare le condizioni di cui al comma precedente entro il 30 giugno 2020, pena la revoca del riconoscimento al più tardi entro il 31 dicembre 2020»;

h) all'art. 5 è aggiunto il seguente comma: «4. Nel caso in cui le regioni abbiano stabilito limiti più elevati per i requisiti di riconoscimento di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'art. 3, le O.P., fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 2, dovranno dimostrare di possedere i requisiti approvati dalle regioni entro il termine dalle stesse stabilito»;

i) all'art. 7, il comma 5, è sostituito dal seguente: «5. In relazione ai criteri di riconoscimento di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), nel caso in cui, per due anni consecutivi il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento sia stato concesso in base al volume non risulti soddisfatto nella regione che ha operato il riconoscimento, la competenza del successivo controllo sulla permanenza dei requisiti è attribuita alla regione in cui è realizzato il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento sia stato concesso in base al volume. Le regioni interessate definiscono i tempi e le procedure per il trasferimento delle competenze. Prima dello scadere dei predetti due anni consecutivi, è data facoltà alle O.P. che realizzano il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento sia stato concesso in base al volume, in una regione diversa da quella che ha concesso il riconoscimento, di chiedere il

trasferimento della competenza del controllo sulla permanenza dei requisiti alla regione che subentra. La regione di riferimento può stabilire, con proprio atto, che la sede legale e/o amministrativa e/o operativa dell'O.P. debba essere ubicata nel proprio territorio».

2. L'Allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 387 del 3 febbraio 2016 è sostituito dall'Allegato 1 del presente decreto.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero e le regioni adottano, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, di comune accordo delle linee guida, che definiscano:

i. la modulistica per una gestione omogenea ed uniforme delle informazioni che le A.O.P. devono trasmettere all'amministrazione competente ai fini dell'istruttoria e delle attività di controllo;

ii. linee di indirizzo per la valutazione di quei requisiti e/o criteri di particolare complessità;

iii. modalità comune per una gestione informatizzata e coordinata delle informazioni e per una integrazione delle relative banche dati;

iv. eventuali elementi aggiuntivi per l'analisi dei rischi da inserire nei piani di controllo.

3. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento nonché alla normativa vigente in materia.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. (www.politicheagricole.it).

Roma, 31 gennaio 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2019

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 168




Tabella 1 – Requisiti e parametri tecnico-economici per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori – art. 152 e segg. del Regolamento (UE) 1308/2013 e s.m.i.

CODICE IT	SETTORE	NUMERO PRODUTTORI	VALORE MINIMO DI PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA (EURO)
IT/CER/000	CEREALI	5	1.000.000,00
IT/RIS/000	RISO	5	750.000,00
IT/ZUC/000	ZUCCHERO	5	1.000.000,00
IT/FOR/000	FORAGGI ESSICCATI	5	1.000.000,00
IT/SEM/000	SEMENTI	5	1.000.000,00
IT/LUP/000	LUPPOLO	5	500.000,00
IT/LIN/000	LINO E CANAPA	5	500.000,00
IT/VIT/000	VITIVINICOLO	20	1.000.000,00
IT/FLO/000	FLORICOLTURA	5	1.000.000,00
IT/TAB/000	TABACCO	30	1.000.000,00
IT/BOV/000	CARNI BOVINE	5	1.000.000,00
IT/BOV/001	carni bovine da razze autoctone o in via di estinzione	5	200.000,00
IT/LAT/000	LATTE E PRODOTTI LATTIERO CASEARI		
IT/LAT/001	latte bovino	10	1.500.000,00
IT/LAT/002	latte bufalino	5	500.000,00
IT/LAT/003	latte ovi-caprino	5	300.000,00
IT/SUI/000	CARNI SUINE	5	1.000.000,00
IT/SUI/001	carni suine da razze autoctone o in via di estinzione	5	200.000,00
IT/OVI/000	CARNI OVINE E CAPRINE	5	300.000,00
IT/OVI/001	carni ovine e caprine da razze autoctone o in via di estinzione	5	150.000,00
IT/UOV/000	UOVA	5	1.000.000,00
IT/AVI/000	CARNI DI POLLAME	5	1.000.000,00
IT/ALC/000	ALCOLE ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA	5	1.000.000,00
IT/API/000	PRODOTTI DELL'APICOLTURA	5	300.000,00
IT/SET/000	BACCHI DA SETA	5	500.000,00
IT/ALT/000	ALTRI PRODOTTI		
IT/ALT/101	PATATE	15	1.000.000,00
IT/ALT/102	SUGHERO	5	500.000,00
IT/ALT/103	ALTRE CARNI E PELLAMI	5	500.000,00
IT/ALT/104	PROTEOLEAGINOSE	5	500.000,00
IT/ALT/105	ALTRO	5	300.000,00



Tabella 2 – Requisiti per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori per i settori non compresi nel Regolamento (UE) 1308/2013 e s.m.i.

CODICE IT	SETTORE	NUMERO PRODUTTORI	VALORE MINIMO DI PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA (EURO)
IT/BIO/200	Prodotti biologici (multi prodotto, esclusi prodotti compresi in OCM ortofrutta e OCM Olio)	5	300.000,00
IT/AGR/300	Agroenergetico	5	500.000,00
IT/OFF/400	Piante officinali escluse quelle comprese nell'OCM ortofrutta	5	500.000,00
IT/SOC/500	Agricoltura sociale (art. 4 della Legge 141/2015)	15	300.000,00

Tabella 3 – Requisiti delle Organizzazioni dei produttori riconosciute esclusivamente per il mandato a vendere (art. 3, comma 2, lettere d e d-bis)

CODICE IT	SETTORE	NUMERO PRODUTTORI	VOLUME MINIMO DI PRODOTTO
IT/BOV/001bis	Bovini vivi	10	1.000 capi
IT/LAT/001bis	Comparto bovino: latte crudo	10	4.500 t
IT/LAT/002 bis	Comparto bufalino: latte crudo	5	1.500 t
IT/LAT/003 bis	Comparto ovi-caprino: latte crudo	5	900 t
IT/SEM/000	Seminativi	5	5.000 t
IT/SEM/001	Frumento (grano) tenero, di cui al codice NC ex 1001 99 00;	5	5.000 t
IT/SEM/002	Orzo, di cui al codice NC ex 1003 90 00;	5	4.000 t
IT/SEM/003	Mais, di cui al codice NC 1005 90 00;	5	5.500 t
IT/SEM/004	Segale, di cui al codice NC 1002 90 00;	5	3.000 t
IT/SEM/005	Frumento (grano) duro, di cui al codice NC 1001 19 00;	5	4.000 t
IT/SEM/006	Avena, di cui al codice NC 1004 90 00;	5	3.000 t
IT/SEM/007	Triticale, di cui al codice NC ex 1008 60 00;	5	3.000 t
IT/SEM/008	Colza, di cui al codice NC ex 1205;	5	1.500 t
IT/SEM/009	Semi di girasole, di cui al codice NC ex 1206 00;	5	1.500 t
IT/SEM/010	Soia, di cui al codice NC 1201 90 00;	5	2.500 t
IT/SEM/011	Fave e favette, di cui ai codici NC ex 0708 e ex 0713;	5	1.500 t
IT/SEM/012	Piselli da foraggio, di cui ai codici NC ex 0708 e ex 0713.	5	1.500 t
IT/SEM/013	Sorgo, di cui al codice NC 1007 0090	5	4.000 t

